

lavoro subordinato stagionale per cazioni), il quale stabilisce che

Ogm, la moratoria italiana finisce in Corte di giustizia Ue

La moratoria italiana sugli ogm finisce sul banco degli imputati in sede di Corte di giustizia europea. Ieri si è svolta l'udienza di Pioneer HI-Bred Italia srl, in relazione al ricorso straordinario al presidente della repubblica italiana sul principio di coesistenza tra colture ogm, tradizionali e bio. La causa è la 36/2011. Nel 2008 il ministero delle politiche agricole ha comunicato a Pioneer di non poter procedere «all'istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, già iscritti al catalogo comune europeo». E questo perché, nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture, il Mipaaf non poteva effettuare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione. Secondo Pioneer sussiste una violazione e falsa applicazione del dlgs 212/2001, e della direttiva 2001/18/Ce: «Dalle norme risulta che la p.a. non ha alcun potere discrezionale in ordine alla autorizzazione per coltivazione di ogm», dice Pioneer. Il legislatore ha comunque rimesso mano alla disciplina con dl 279/2004, prevedendo, a salvaguardia del principio di coesistenza, che le colture siano praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre, in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgenetiche e quelle convenzionali e biologiche». Questo principio, nell'ordinamento italiano, è fondamentale per incassare una eventuale autorizzazione per la coltivazione di ogm iscritti nel catalogo comune europeo. Resta, però, il fatto che le regioni, a cui spetta l'adozione di «piani di coesistenza» contenenti le regole tecniche indispensabili, sono ancora al palo sul punto. Ora, la Corte di giustizia europea dovrà affrontare la questione del regime che governa il periodo transitorio tra il rilascio delle autorizzazioni e la fase in cui le regioni decideranno di definire le modalità di applicazione del principio di coesistenza.

Luigi Chiarello

© Riproduzione riservata

I mangimi non sono alimenti Meno vincoli per la vendita

I mangimi non possono essere considerati alimenti in senso stretto e, pertanto, per la loro commercializzazione non è prescritto il possesso dei requisiti professionali previsto dall'articolo 71 del dlgs 59/2010. Il chiarimento, o meglio il cambiamento di rotta, arriva dal ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, divisione IV promozione della concorrenza, con il parere 155938 del 18 agosto scorso. Tale orientamento, in sostanza, va a sostituire una precedente interpretazione il 30 settembre 2002, nel quale il Mise sosteneva che la categoria merceologica dei mangimi per animali doveva considerarsi appartenente al settore alimentare e, di conseguenza, colui il quale ne fa commercio doveva essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge. Il nuovo punto di vista fa seguito all'intervento chiarificatore del ministero della salute che, interpellato, ha affermato che la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia non rientra nel campo di applicazione delle norme Ue in materia di sicurezza alimentare e mangimi. In particolare, l'art. 2 del reg. (Ce) n. 178/2002, norma cardine in materia di sicurezza alimentare, non ricomprende i «mangimi» nella definizione di «alimento». Inoltre, il reg. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, esclude dal suo ambito di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. Con la conseguenza che l'operatore che svolge questa specifica attività non è soggetto agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Lo sviluppo economico, peraltro, giustifica il precedente orientamento in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e alle emergenze relative al diffondersi di infezioni dovute ad una utilizzazione non corretta dei mangimi per animali, destinati all'alimentazione umana. Del resto, rileva il Mise, il recepimento della dir. 2006/123/Ce col dlgs 59/2010 non consente di imporre limiti alla libertà di impresa se non per motivi di sanità pubblica e del consumatore. Pertanto il termine «alimento» deve essere interpretato in maniera restrittiva, in coerenza col principio che le norme limitative dei diritti non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Marilisa Bombi

© Riproduzione riservata

È legge il dl ambientale

I rifiuti della Campania potranno essere trasferiti in un'altra regione ma solo a patto che vi sia il consenso da parte della regione interessata. È quanto prevede il dl ambientale, approvato ieri in terza lettura, senza modifiche al senato. Altra misura importante è quella relativa alla commercializzazione dei sacchetti per la spesa in plastica non biodegradabili, che sarà permessa fino al 31/12/2012 (prima era il 31 luglio). Dal 31 dicembre 2013, prevede la legge, la «commercializzazione di sacchetti non conformi a quanto prescritto sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 25 mila euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore». Previste anche forme di aiuto alla riconversione degli impianti che attualmente producono shopper non biodegradabili.